DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1984

relativa all'aiuto concesso dal governo belga ad un produttore di fibre e filati di polipropilene

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(84/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, ai sensi dell'articolo suddetto, ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

Per dar seguito ad alcuni reclami formulati da associazioni di imprese dei settori delle fibre sintetiche e dei prodotti tessili sintetici, con lettere del 26 luglio 1983 e del 3 novembre 1983, la Commissione chiedeva al governo belga informazioni sulla concessione di un aiuto ad una società tessile belga per la produzione di fibre e filati di polipropilene.

Il governo belga, con lettera del 18 novembre 1983, notificava alla Commissione la concessione, nel marzo 1983, di un aiuto al maggiore gruppo belga fabbricante di prodotti tessili e di tappeti per la costruzione di un impianto per la produzione di fibre e filati di polipropilene.

Le autorità belghe affermavano che l'aiuto era stato concesso per il periodo transitorio di tre mesi, con scadenza a fine marzo 1983, e che esso era stato autorizzato dalla Commissione nel contesto del programma di aiuti per il 1982 a favore dell'industria tessile dell'abbigliamento. dell'abbligliamento. La Commissione era inoltre stata informata del fatto che l'aiuto ammontava a 224 milioni di franchi belgi concessi sotto forma di partecipazione statale al capitale della filiale creata ai summenzionati fini dal suddetto gruppo. Infine il governo belga aveva precisato che tale aiuto era l'unico intervento nell'ambito del programma di aiuti al settore tessile per il 1982 a favore del gruppo in questione.

La Commissione, con telex del 5 dicembre 1983, chiedeva ulteriori informazioni, ricevendo parte delle risposte a voce il 20 dicembre 1983 e l'11 gennaio 1984.

La Commissione, dopo aver esaminato il caso, reputa che l'aiuto rischia di incidere sugli scambi fra gli Stati membri in misura contraria all'interesse comune e che pertanto sarebbe incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che, viste le sovraccapacità esistenti nel settore delle fibre e dei filati di polipropilene, non si deve incoraggiare la creazione di nuove capacità tramite aiuti di Stato.

La Commissione ritiene inoltre che l'aiuto avrebbe dovuto esserle notificato preventivamente nel corso del periodo di transizione autorizzato per il programma di aiuti al settore tessile per il 1982, mentre né il gruppo di cui trattasi né la sua filiale comparivano nell'elenco delle imprese trasmesso alla Commissione ai fini di controllare l'applicazione del programma nel periodo di transizione.

La Commissione ha pertanto avviato nei confronti dell'aiuto in questione la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, e con lettera del 13 febbraio 1984 ha intimato al governo belga di presentare le proprie osservazioni.

II

Il governo belga, nel presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE con lettera del 13 marzo 1984, non ha messo in discussione il carattere di aiuto dell'intervento, sottolineando peraltro che la partecipazione statale ammonta soltanto al 18 % del costo totale degli investimenti, compreso il capitale circolante necessario all'esecuzione del progetto. Il governo belga ritiene che non era necessaria una notifica preventiva poiché il progetto, benché intrapreso da un fabbricante di tappeti, interessava fibre e filati sintetici, quindi prodotti che non sono soggetti alla procedura di notifica ; l'impresa in questione inoltre era stata inserita nell'elenco trasmesso alla Commissione ai fini del controllo della concessione degli aiuti nel periodo di transizione con la ragione sociale e la sede del principale azionista del gruppo. Il governo belga contesta altresì l'esistenza di sovraccapacità nel settore delle fibre e dei filati di polipropilene come sostiene la Commissione.

Nelle osservazioni presentate nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, i governi di altri due Stati membri, sette associazioni di imprese del settore e quattro società condividono le riserve della Commissione, mettendo in risalto i

problemi di sovraccapacità del settore del polipropilene nonché la sua sensibilità, dovuta al volume degli scambi ed alla forte concorrenza fra gli Stati membri. È stato altresì ribadito che l'aiuto rappresenterebbe per il fabbricante di tappeti e di fibre sintetiche di cui trattasi un indebito vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri produttori della Comunità.

III

L'assunzione di una partecipazione nel capitale di una società da parte dello Stato o di un organismo pubblico parastatale può costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE.

L'intervento statale in questione viene espressamente definito aiuto di Stato dal governo belga.

Il settore delle fibre e dei filati di polipropilene è caratterizzato da un notevole volume di scambi e da una forte concorrenza tra gli Stati membri. L'intervento da parte di uno Stato membro incide sugli scambi tra Stati membri.

Nella fattispecie l'operazione in parola costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE.

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano ai criteri da esso enunciati. Le deroghe a questa incompatibilità previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario. Tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti. Tali deroghe, in particolare, si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.

La concessione del beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno dei suddetti obiettivi equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, accordando nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri.

Nell'applicare i principi summenzionati all'esame di singoli casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esiste da parte del beneficiario una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, ossia che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Quando non è possibile fornire tale dimostrazione, in particolare quando l'investimento verrebbe effettuato anche senza l'aiuto in questione, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa di cui trattasi.

Nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

Il governo belga infatti non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va osservato che la zona in cui si trova lo stabilimento dell'impresa beneficiaria non è contraddistinta da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CEE. Quanto alla deroga di cui alla lettera c), va rilevato che l'aiuto non agevolerebbe, diversamente da quanto previsto per la deroga, lo sviluppo di talune regioni economiche, obiettivo alla cui realizzazione l'aiuto non è del resto neppure finalizzato.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, la misura progettata non presenta caratteristiche che consentano di qualificarla come un progetto di comune interesse europeo o come progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, e la cui realizzazione giustifica l'applicazione di suddetta deroga. Benché il Belgio sia afflitto da gravi difficoltà socio-economiche, esse non sono le più gravi nella Comunità. È precisamente in situazioni di questo tipo che la minaccia di una spirale degli aiuti pubblici è particolarmente reale e che qualsiasi aiuto di Stato rischia di pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, esiste nella Comunità una sostanziale sovraccapacità di produzione sia di fibre sia di filati di polipropilene. Si calcola che nel 1983, come negli anni precedenti, l'utilizzazione delle capacità fosse di gran lunga inferiore al 70 %, quindi ad un livello insufficiente per attuare con successo un'operazione economica. Inoltre in Belgio l'utilizzazione delle capacità era ancora più limitata (50 % per le fibre è solo il 40 % per i filati). Qualsiasi ribasso artificiale dei costi d'insediamento di un

impianto per la produzione di polipropilene indebolirebbe quindi la posizione competitiva dei produttori esistenti, riducendo ulteriormente l'utilizzazione delle capacità ed esercitando una spinta depressiva sui prezzi, a danno di quei produttori che sino ad ora sono riusciti a mantenere i propri livelli di attività grazie ad operazioni di ristrutturazione ed a miglioramenti della produttività intrapresi con le proprie risorse e che rischierebbero di scomparire dal mercato.

Poiché fibre e filati di polipropilene sono prevalentemente oggetto di commercio intracomunitario, è indiscutibile che l'aiuto altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, soprattutto essendo stato concesso ad un'unità che fa parte della maggiore impresa produttrice di tappeti del Belgio, anzi della Comunità, la quale esporta una percentuale cospicua della propria produzione verso gli altri Stati membri.

Il filato di polipropilene costituisce la materia prima fondamentale per la produzione di tappeti, rappresentando fino al 60 % dei costi di produzione del prodotto finale. Dei contributi alla produzione della materia prima che costituisce l'elemento di base per la produzione del prodotto finito inciderebbero notevolmente sui costi e sui margini di utile di quest'ultimo. L'aiuto, benché concesso alla produzione di polipropilene, va considerato tale da favorire direttamente la produzione di tappeti del gruppo in questione.

L'aiuto giova a un progetto che prevede una notevole espansione delle capacità di produzione di fibre e di filati di polipropilene. A norma degli orientamenti stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, nel 1971 e nel 1977, per gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento, data la sensibilità di tale settore in generale, siffatti progetti non dovrebbero essere incentivati tramite finanziamenti pubblici. Inoltre, in un settore sensibile quale quello dei tappeti e dei tappeti tufted in cui l'industria belga già gode di un'eccellente posizione competitiva grazie alla propria efficienza, un aiuto volto a tal fine sarebbe contrario all'interesse comune, soprattutto essendo stato concesso a favore di quella che già rappresenta di gran lunga la maggiore impresa tessile del Belgio. Qualsiasi aiuto a tal fine non farebbe che consolidare ulteriormente la posizione finanziaria dell'impresa, procurandole un vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri produttori della Comunità.

Sul mercato dei tappeti il polipropilene ed il nylon si fanno concorrenza. Come il polipropilene, anche il nylon accusa un grave eccedenza dell'offerta nella Comunità, che giustifica gli sforzi per ridurne le capacità di produzione, sforzi che la prevista espansione della produzione di polipropilene tramite aiuti di Stato vanificherebbe indebolendo il settore del nylon nella Comunità.

L'aiuto pertanto, essendo sprovvisto di qualsiasi giustificazione compensativa nell'interesse della Comunità ed applicabile in un settore contraddistinto da una forte concorrenza all'interno della Comunità, rischia di incidere sugli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Nulla potrebbe autorizzare la Commissione a derogare al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, esonerando l'aiuto di cui trattasi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE.

Di conseguenza, l'aiuto pari a 224 milioni di franchi belgi concesso nel marzo 1983 in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, che obbliga uno Stato membro a notificare preventivamente alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto deve essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso ad un produttore di fibre e filati di polipropilene nel marzo 1983 e notificato alla Commissione dal governo belga con lettera del 18 novembre 1983 è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Tale aiuto deve essere pertanto soppresso.

Articolo 2

Il Belgio informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione